
Ordine del Giorno del

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 6 DEL _____

DELIBERA n° _____ del _____

Oggetto: Aggiornamento Regolamento di Vettura KYMA MOBILITÀ S.p.A. . Decisioni conseguenti.

ALLEGATI/NOTE:

Come richiamati nella proposta di deliberazione.

Il Direttore Generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico e d'esercizio e il Capo unità organizzativa AA.GG. e P.R. riferisce e propone quanto segue:

Vista:

- la legge regionale della Puglia del 31 ottobre 2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" e ss.mm.ii. che disciplina a livello regionale il settore del TPL, settore in cui la Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e finanziamento sul trasporto pubblico locale.

Richiamati:

- gli articoli 27, 28, commi 6 e 7, e l'art. 32, comma 3, in funzione dei quali la Società può, tra le altre cose, porre obblighi in capo agli utenti dei servizi di trasporto pubblico e le sanzioni che discendono dall'inosservanza degli stessi;
- il Contratto di servizio che intercorre tra KYMA MOBILITÀ ed il Comune di Taranto;
- Il vigente Regolamento di vettura, risalente all'anno 2009, che disciplina il rapporto con gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale urbano e a cui gli stessi sono tenuti a conformarsi (**all.1**).

Preso atto:

- della richiesta di adeguamento del richiamato regolamento, pervenuta in data 20 febbraio 2023 dal Comune di Taranto, assessorato all'Ambiente, unitamente al Garante per la tutela degli animali del Comune di Taranto, avvocato Alessandra Tracuzzi, (**all. 2**) che evidenzia l'opportunità di allinearla al regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali, approvato con delibera comunale del 27 marzo 2018. N. 55.

Ritenuto:

- di procedere ad un adeguamento del Regolamento di vettura vigente che tenga conto, oltre a quanto segnalato dal competente assessorato, della introduzione dei titoli di viaggio elettronici, e dell'esigenza, scaturita dalle riflessioni raccolte nel corso degli anni a seguito degli incontri di formazione impartiti ai verificatori e degli scambi con gli stessi e con l'utenza in ragione del ruolo e degli uffici rivestiti dal funzionario preposto all'unità organizzativa AA.GG. .

Si propone:

- a) di approvare il nuovo regolamento di vettura della Società KYMA MOBILITÀ S.p.A., in uno alla presente proposta (**all. 3**), che ne fa parte integrante, ed in particolare le nuove formulazioni degli articoli, 1, 2, 4, 20, 22, 23 e 26 che di seguito si riproducono con le integrazioni indicate in grassetto:

Art. 1

Per la salita in vettura bisogna premunirsi di regolare titolo di viaggio (biglietto o abbonamento **cartaceo o elettronico**) in corso di validità.

Art. 2

Al momento della salita in vettura il Cliente deve procedere immediatamente all'annullo del biglietto **cartaceo** tramite l'apposita validatrice (obliteratrice). Eventuali guasti della validatrice debbono essere immediatamente segnalati al conducente. In tal caso, il conducente ha l'obbligo di operare l'annullo del biglietto mediante strappo della parte riservata alla obliteratrice con contestuale indicazione della data e ora, **numero sociale del mezzo pubblico e firma del conducente e ad** informare via radio l'Area Tecnica al fine di eliminare il più rapidamente possibile l'anomalia di funzionamento della obliteratrice.

I biglietti elettronici devono essere validati, attraverso la scansione del QR-code presente sugli autobus, al momento della salita in vettura. Tuttavia, al fine di evitare comportamenti fraudolenti, al momento dell'acquisto del biglietto è richiesto di indicare la data di utilizzo. Il biglietto sarà validabile e utilizzabile nella sola giornata di validità prescelta. Ne consegue che prima di tale data il biglietto non sarà disponibile per la validazione e, superata la stessa, risulterà scaduto. Il biglietto elettronico acquistato non sarà validabile prima di dieci minuti dal momento dell'acquisto. Tale limitazione non si presenterà nei casi di biglietti acquistati con validità a partire dal giorno successivo.

Le caratteristiche di ogni titolo di viaggio sono consultabili sul sito internet aziendale nella sezione dedicata.

Art. 4

Al momento del controllo da parte del personale aziendale è obbligatorio agevolare le operazioni relative, esibendo il biglietto di viaggio o l'abbonamento (con relativa tessera plastificata con fotografia). L'identità del passeggero trovato privo di abbonamento in corso di validità o di biglietto regolarmente obliterato sarà accertata dal personale KYMA MOBILITÀ S.P.A. preposto ai controlli. In tal caso il passeggero è tenuto a fornire il documento personale di identificazione. In mancanza di documento di riconoscimento in corso di validità o in caso di rifiuto a presentarlo l'Azienda procederà all'accertamento della identità personale attraverso le Forze dell'ordine.

Gli agenti accertatori, soggetti abilitati alle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme contenute in questo regolamento, sono dotati di tesserino di riconoscimento e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli agenti accertatori rivestono la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale.

Art. 20

Ogni passeggero, munito di regolare documento di viaggio, può trasportare gratuitamente due valigie, pacchi o colli a mano, purché non vengano occupati posti a sedere. Per il trasporto di colli eccedenti i limiti ammessi il passeggero è tenuto al pagamento di un biglietto di corsa semplice per ogni ulteriore collo. Non sono, in ogni caso, ammessi al trasporto gli oggetti eccessivamente ingombranti, sudici o pericolosi. I passeggini per bambini sono

ammessi in vettura e trasportati gratuitamente purché vengano ripiegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

Sugli autobus del servizio urbano possono essere trasportate di norma solo biciclette pieghevoli racchiuse in apposite sacche prive di spigoli e la cui dimensione e forma non compromettano in alcun modo la sicurezza del viaggio e dei viaggiatori, lo scorrimento delle persone all'interno del mezzo e la funzionalità delle porte. Le sacche devono altresì essere saldamente custodite dal cliente per l'intera durata del viaggio. Sono sempre esclusi dal trasporto sugli autobus del servizio urbano i tricicli, i tandem, le cargo bike, le biciclette reclinate, le biciclette elettriche e a pedalata assistita e altri mezzi assimilabili il cui ingombro e la cui forma non consentano di assicurare la sicurezza del viaggio.

I monopattini elettrici o a spinta o altri mezzi di trasporto personali (come one-wheel, segway o skateboard elettrici) possono essere trasportati a bordo dei mezzi urbani purché piegati, riposti in una apposita sacca e saldamente custoditi dal cliente per l'intera durata del viaggio.

Il personale aziendale, a proprio insindacabile giudizio, può proibire il trasporto di sacche ritenute eccessivamente ingombranti o potenzialmente pericolose per la sicurezza del viaggio o dei passeggeri.

Non è mai ammesso il trasporto di biciclette o monopattini non accompagnati e non è mai consentito, altresì, occupare con la bicicletta, il monopattino o con altri mezzi di trasporto personali un posto a sedere oltre a quello eventualmente occupato dal cliente.

Non è mai ammesso il trasporto di più di una bicicletta o di un mezzo di trasporto personale per conduttore. La Società non risponde di eventuali danni provocati alle biciclette o ad altri mezzi di trasporto personali durante il trasporto: per eventuali danni causati al patrimonio aziendale o ad altre persone o cose durante le operazioni di carico e scarico delle biciclette oppure durante il viaggio, la Società si rivarrà sul cliente.

Art. 22

La Società garantisce il diritto delle persone con disabilità o mobilità ridotta a usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'accesso e la discesa autonoma dagli autobus delle persone con disabilità o mobilità ridotta su sedia a rotelle possono avvenire esclusivamente in corrispondenza di fermate dotate di marciapiedi idonei e autorizzate dalle autorità competenti, dove l'uso di rampe o elevatori, azionati da personale aziendale e sotto la responsabilità dello stesso, possa avvenire in condizioni di sicurezza concretamente realizzabili.

In corrispondenza di fermate dove non sussistano, in parte o del tutto, le condizioni di cui al precedente punto, la salita e la discesa di persone con disabilità o mobilità ridotta su sedia a rotelle possono avvenire, dove gli spazi e le infrastrutture lo consentano, solo con l'ausilio di un accompagnatore e sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso.

Il trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta su sedia a rotelle può essere limitato o negato nei seguenti casi: (a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle normative nazionali ed europee e gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti; (b) qualora la configurazione del veicolo, delle infrastrutture, delle fermate o delle stazioni renda fisicamente impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza concretamente realizzabili; (c) qualora i mezzi non siano, per qualunque ragione, idonei alla salita, alla discesa o al trasporto delle carrozzine. Gli autobus aziendali sono dotati di rampe o elevatori per persone con disabilità o mobilità ridotta, hanno al proprio interno apposite aree attrezzate per ospitare le se-

die a rotelle garantendo i massimi standard di sicurezza. I mezzi e le aree dedicate sono chiaramente identificati con il logo della disabilità. Le rampe e gli elevatori sono azionati dal personale aziendale e sotto la responsabilità dello stesso solo per la salita e la discesa delle sedie a rotelle.

Art. 23

~~È consentito il trasporto in vettura dei soli animali domestici di piccola taglia purché adeguatamente custoditi (gabbia, cestino, museruola). Per il trasporto di animali domestici deve essere comunque pagato il biglietto di corsa semplice. Il proprietario è responsabile di eventuali danni prodotti dal proprio animale. È ammesso il trasporto gratuito dei cani che accompagnino un non vedente, purché muniti di museruola.~~

È possibile viaggiare su tutti i mezzi di KYMA MOBILITÀ S.p.A. accompagnati da animali d'affezione, senza che per gli animali sia dovuto un titolo di viaggio ulteriore oltre a quello dovuto per il conduttore, purché siano rispettate le seguenti indicazioni.

Ai passeggeri che conducono animali d'affezione spetta la sorveglianza sugli animali trasportati per l'intera durata del viaggio: i passeggeri devono ritenersi responsabili in via esclusiva nel caso gli animali provochino danni a persone o cose.

I viaggiatori che conducono animali d'affezione sui mezzi di KYMA MOBILITÀ S.p.A. devono avere cura che gli stessi non sporchino e non creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura. Qualora l'animale insudici o deteriori il mezzo o provochi danni a persone o cose, o determini reazioni allergiche nei passeggeri, il conduttore è tenuto al risarcimento del danno provocato, rimanendo KYMA MOBILITÀ S.p.A. libera da qualunque responsabilità al riguardo.

Gli animali possono essere allontanati, senza diritto al rimborso del biglietto dovuto per il conduttore, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di affollamento o qualora arrechino disturbo ai viaggiatori o sia potenzialmente compromessa la sicurezza dei passeggeri.

Non è ammesso il trasporto di animali la cui coabitazione a bordo dei mezzi possa compromettere la sicurezza del viaggio e dei passeggeri: qualora a bordo di una vettura fossero contestualmente presenti animali fra i quali vi sia una evidente incompatibilità, i conduttori degli animali potranno essere invitati dal personale aziendale a scendere dal mezzo.

I cani, a eccezione dei cani guida destinati all'assistenza di persone non vedenti, possono salire a bordo dei mezzi di KYMA MOBILITÀ S.p.A. solo se muniti di museruola e guinzaglio, indipendentemente dalla taglia e dalla struttura fisica dell'animale.

Per i cani di piccola taglia o che si trovino in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che impediscano l'uso della museruola, è consentito l'uso di trasportini, gabbie, ceste o altri contenitori privi di spigoli e la cui forma non comprometta in alcun modo la sicurezza del viaggio. Il trasportino deve essere idoneo e opportunamente chiuso e deve completamente contenere l'animale, evitandone il contatto con l'esterno.

Gatti e altri animali d'affezione di piccola taglia devono viaggiare all'interno di trasportini, gabbiette, ceste o altri contenitori privi di spigoli e la cui forma non comprometta in alcun modo la sicurezza del viaggio. I contenitori devono essere idonei e opportunamente chiusi e devono completamente contenere l'animale, evitandone il contatto con l'esterno.

Il trasporto di ceste, gabbie e trasportini è sempre gratuito, indipendentemente dalle dimensioni.

Non è mai consentito salire in vettura con passeggini per animali.

Non è mai consentito agli animali, indipendentemente da come essi vengano trasportati, occupare un posto a sedere oltre a quello eventualmente occupato dai loro conduttori.

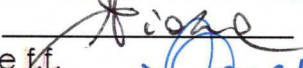
Art. 26

Il cliente che richiede l'acquisto del biglietto venduto a bordo degli autobus è obbligato a munirsi preventivamente di moneta contante al fine di agevolare le incombenze a carico del conducente per salvaguardare la puntualità alle fermate.

La vendita dei biglietti a bordo degli autobus ha carattere di servizio supplementare che non solleva il singolo utente dall'obbligo di rifornirsi del titolo di viaggio prima di salire sull'autobus. Ne consegue che, ove l'utente non sarà in possesso del titolo di viaggio all'atto della verifica, sarà comunque tenuto al pagamento della sanzione amministrativa anche qualora il conducente ne sia stato sprovvisto all'atto della verifica o se fosse stato sprovvisto di resto.

- b) di trasmettere al Socio unico ed in particolare all'Assessorato l'intervenuto aggiornamento del regolamento di vettura di KYMA MOBILITÀ S.p.A. .
- c) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e d'Esercizio e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente finalizzato:
 - alla diffusione del regolamento all'utenza interna ed esterna attraverso i propri canali informativi e, in particolare, tramite il sito internet, la bacheca aziendale, ordini di servizio e comunicati, oltre che nelle forme che si riterranno utili;
 - alla integrazione della Carta della Mobilità;
 - alla sostituzione dei supporti presenti sui mezzi circolanti che riproducono il regolamento di vettura.

Il Capo Unità organizzativa AA.GG. e P.R. 

Il Direttore Tecnico 

Il Direttore Generale f.f. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- vista la Legge Regionale della Puglia n. 18/2002 e ss.mm.ii. , il vigente Contratto di servizio, lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti...

DELIBERA

1. di approvare il nuovo regolamento di vettura della Società KYMA MOBILITÀ S.p.A. nella nuova formulazione in uno alla presente (**all. 3**), che fa parte integrante della presente proposta, ed in particolare le nuove formulazioni degli articoli, 1, 2, 4, 20, 22, 23 e 26 che di seguito si riproducono nella nuova formulazione:

Art. 1

Per la salita in vettura bisogna premunirsi di regolare titolo di viaggio (biglietto o abbonamento cartaceo o elettronico) in corso di validità.

Art. 2

Al momento della salita in vettura il Cliente deve procedere immediatamente all'annullo del biglietto cartaceo tramite l'apposita validatrice (obliteratrice). Eventuali guasti della validatrice debbono essere immediatamente segnalati al conducente. In tal caso, il conducente ha l'obbligo di operare l'annullo del biglietto mediante strappo della parte riservata alla obliteratrice con contestuale indicazione della data e ora, numero sociale del mezzo pubblico e firma del conducente e ad informare via radio l'Area Tecnica al fine di eliminare il più rapidamente possibile l'anomalia di funzionamento della obliteratrice.

I biglietti elettronici devono essere validati, attraverso la scansione del QR-code presente sugli autobus, al momento della salita in vettura. Tuttavia, al fine di evitare comportamenti fraudolenti, al momento dell'acquisto del biglietto è richiesto di indicare la data di utilizzo. Il biglietto sarà validabile e utilizzabile nella sola giornata di validità prescelta. Ne consegue che prima di tale data il biglietto non sarà disponibile per la validazione e, superata la stessa, risulterà scaduto. Il biglietto elettronico acquistato non sarà validabile prima di dieci minuti dal momento dell'acquisto. Tale limitazione non si presenterà nei casi di biglietti acquistati con validità a partire dal giorno successivo.

Le caratteristiche di ogni titolo di viaggio sono consultabili sul sito internet aziendale nella sezione dedicata.

Art. 4

Al momento del controllo da parte del personale aziendale è obbligatorio agevolare le operazioni relative, esibendo il biglietto di viaggio o l'abbonamento (con relativa tessera plastificata con fotografia). L'identità del passeggero trovato privo di abbonamento in corso di validità o di biglietto regolarmente obliterato sarà accertata dal personale KYMA MOBILITÀ S.P.A. preposto ai controlli. In tal caso il passeggero è tenuto a fornire il documento personale di identificazione. In mancanza di documento di riconoscimento in corso di validità o in caso di rifiuto a presentarlo l'Azienda procederà all'accertamento della identità personale attraverso le Forze dell'ordine.

Gli agenti accertatori, soggetti abilitati alle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme contenute in questo regolamento, sono dotati di tesserino di riconoscimento e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli agenti accertatori rivestono la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale.

Art. 20

Ogni passeggero, munito di regolare documento di viaggio, può trasportare gratuitamente due valigie, pacchi o colli a mano, purché non vengano occupati posti a sedere. Per il trasporto di colli eccedenti i limiti ammessi il passeggero è tenuto al pagamento di un biglietto di corsa semplice per ogni ulteriore collo. Non sono, in ogni caso, ammessi al trasporto gli oggetti eccessivamente ingombranti, sudici o pericolosi. I passeggini per bambini sono ammessi in vettura e trasportati gratuitamente purché vengano ripiegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

Sugli autobus del servizio urbano possono essere trasportate di norma solo biciclette pieghevoli racchiuse in apposite sacche prive di spigoli e la cui dimensione e forma non compromettano in alcun modo la sicurezza del viaggio e dei viaggiatori, lo scorrimento delle persone all'interno del mezzo e la funzionalità delle porte. Le sacche devono altresì essere saldamente custodite dal cliente per l'intera durata del viaggio. Sono sempre esclusi dal trasporto sugli autobus del servizio urbano i tricicli, i tandem, le cargo bike, le biciclette re-

clinate, le biciclette elettriche e a pedalata assistita e altri mezzi assimilabili il cui ingombro e la cui forma non consentano di assicurare la sicurezza del viaggio.

I monopattini elettrici o a spinta o altri mezzi di trasporto personali (come one-wheel, segway o skateboard elettrici) possono essere trasportati a bordo dei mezzi urbani purché piegati, riposti in una apposita sacca e saldamente custoditi dal cliente per l'intera durata del viaggio.

Il personale aziendale, a proprio insindacabile giudizio, può proibire il trasporto di sacche ritenute eccessivamente ingombranti o potenzialmente pericolose per la sicurezza del viaggio o dei passeggeri.

Non è mai ammesso il trasporto di biciclette o monopattini non accompagnati e non è mai consentito, altresì, occupare con la bicicletta, il monopattino o con altri mezzi di trasporto personali un posto a sedere oltre a quello eventualmente occupato dal cliente.

Non è mai ammesso il trasporto di più di una bicicletta o di un mezzo di trasporto personale per conduttore. La Società non risponde di eventuali danni provocati alle biciclette o ad altri mezzi di trasporto personali durante il trasporto: per eventuali danni causati al patrimonio aziendale o ad altre persone o cose durante le operazioni di carico e scarico delle biciclette oppure durante il viaggio, la Società si rivarrà sul cliente.

Art. 22

La Società garantisce il diritto delle persone con disabilità o mobilità ridotta a usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'accesso e la discesa autonoma dagli autobus delle persone con disabilità o mobilità ridotta su sedia a rotelle possono avvenire esclusivamente in corrispondenza di fermate dotate di marciapiedi idonei e autorizzate dalle autorità competenti, dove l'uso di rampe o elevatori, azionati da personale aziendale e sotto la responsabilità dello stesso, possa avvenire in condizioni di sicurezza concretamente realizzabili.

In corrispondenza di fermate dove non sussistano, in parte o del tutto, le condizioni di cui al precedente punto, la salita e la discesa di persone con disabilità o mobilità ridotta su sedia a rotelle possono avvenire, dove gli spazi e le infrastrutture lo consentano, solo con l'ausilio di un accompagnatore e sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso.

Il trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta su sedia a rotelle può essere limitato o negato nei seguenti casi: (a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle normative nazionali ed europee e gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti; (b) qualora la configurazione del veicolo, delle infrastrutture, delle fermate o delle stazioni renda fisicamente impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza concretamente realizzabili; (c) qualora i mezzi non siano, per qualunque ragione, idonei alla salita, alla discesa o al trasporto delle carrozzine.

Gli autobus aziendali sono dotati di rampe o elevatori per persone con disabilità o mobilità ridotta, hanno al proprio interno apposite aree attrezzate per ospitare le sedie a rotelle garantendo i massimi standard di sicurezza. I mezzi e le aree dedicate sono chiaramente identificati con il logo della disabilità.

Le rampe e gli elevatori sono azionati dal personale aziendale e sotto la responsabilità dello stesso solo per la salita e la discesa delle sedie a rotelle.

Art. 23

È possibile viaggiare su tutti i mezzi di KYMA MOBILITÀ S.p.A. accompagnati da animali d'affezione, senza che per gli animali sia dovuto un titolo di viaggio ulteriore oltre a quello dovuto per il conduttore, purché siano rispettate le seguenti indicazioni.

Ai passeggeri che conducono animali d'affezione spetta la sorveglianza sugli animali trasportati per l'intera durata del viaggio: i passeggeri devono ritenersi responsabili in via esclusiva nel caso gli animali provochino danni a persone o cose.

I viaggiatori che conducono animali d'affezione sui mezzi di KYMA MOBILITÀ S.p.A. devono avere cura che gli stessi non sporchino e non creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura. Qualora l'animale insudici o deteriori il mezzo o provochi danni a persone o cose, o determini reazioni allergiche nei passeggeri, il conduttore è tenuto al risarcimento del danno provocato, rimanendo KYMA MOBILITÀ S.p.A. libera da qualunque responsabilità al riguardo.

Gli animali possono essere allontanati, senza diritto al rimborso del biglietto dovuto per il conduttore, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di affollamento o qualora arrechino disturbo ai viaggiatori o sia potenzialmente compromessa la sicurezza dei passeggeri.

Non è ammesso il trasporto di animali la cui coabitazione a bordo dei mezzi possa compromettere la sicurezza del viaggio e dei passeggeri: qualora a bordo di una vettura fossero contestualmente presenti animali fra i quali vi sia una evidente incompatibilità, i conduttori degli animali potranno essere invitati dal personale aziendale a scendere dal mezzo.

I cani, a eccezione dei cani guida destinati all'assistenza di persone non vedenti, possono salire a bordo dei mezzi di KYMA MOBILITÀ S.p.A. solo se muniti di museruola e guinzaglio, indipendentemente dalla taglia e dalla struttura fisica dell'animale.

Per i cani di piccola taglia o che si trovino in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che impediscano l'uso della museruola, è consentito l'uso di trasportini, gabbie, ceste o altri contenitori privi di spigoli e la cui forma non comprometta in alcun modo la sicurezza del viaggio. Il trasportino deve essere idoneo e opportunamente chiuso e deve completamente contenere l'animale, evitandone il contatto con l'esterno.

Gatti e altri animali d'affezione di piccola taglia devono viaggiare all'interno di trasportini, gabbiette, ceste o altri contenitori privi di spigoli e la cui forma non comprometta in alcun modo la sicurezza del viaggio. I contenitori devono essere idonei e opportunamente chiusi e devono completamente contenere l'animale, evitandone il contatto con l'esterno.

Il trasporto di ceste, gabbie e trasportini è sempre gratuito, indipendentemente dalle dimensioni.

Non è mai consentito salire in vettura con passeggini per animali.

Non è mai consentito agli animali, indipendentemente da come essi vengano trasportati, occupare un posto a sedere oltre a quello eventualmente occupato dai loro conduttori.

Art. 26

Il cliente che richiede l'acquisto del biglietto venduto a bordo degli autobus è obbligato a munirsi preventivamente di moneta contante al fine di agevolare le incombenze a carico del conducente per salvaguardare la puntualità alle fermate.

La vendita dei biglietti a bordo degli autobus ha carattere di servizio supplementare che non solleva il singolo utente dall'obbligo di rifornirsi del titolo di viaggio prima di salire sull'autobus. Ne consegue che, ove l'utente non sarà in possesso del titolo di viaggio all'atto della verifica, sarà comunque tenuto al pagamento della sanzione amministrativa anche qualora il conducente ne sia stato sprovvisto all'atto della verifica o se fosse stato sprovvisto di resto.

2. di trasmettere al Socio unico ed in particolare all'Assessorato l'intervenuto aggiornamento del regolamento di vettura di KYMA MOBILITÀ S.p.A..
3. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e d'Esercizio e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente finalizzato:
 - alla diffusione del regolamento all'utenza interna ed esterna attraverso i propri canali informativi e, in particolare, tramite il sito internet, la bacheca aziendale, ordini di servizio e comunicati, oltre che nelle forme che si riterranno utili;
 - alla integrazione della Carta della Mobilità;
 - alla sostituzione dei supporti presenti sui mezzi circolanti che riproducono il regolamento di vettura.



REGOLAMENTO DI VETTURA E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO

REGOLAMENTO DI VETTURA E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO



L'ammissione del pubblico sulle vetture dell'AMAT S.p.A. è indifferenziata, salvo le esclusioni e limitazioni di seguito specificate, purché il Cliente sia in possesso di regolare titolo di viaggio per sé e per l'eventuale bagaglio soggetto al pagamento di biglietto.

Il Cliente a bordo dei mezzi dell'AMAT S.p.A. è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti divieti e norme:

Art. 1

Per la salita in vettura bisogna premunirsi di regolare titolo di viaggio (biglietto, abbonamento) in corso di validità.

Art. 2

Al momento della salita in vettura il Cliente deve procedere immediatamente all'annullo del biglietto tramite l'apposita macchinetta (obliteratrice). Eventuali guasti della macchinetta debbono essere immediatamente segnalati al conducente. Il conducente ha l'obbligo di operare l'annullo del biglietto mediante strappo della parte riservata alla obliteratrice con contestuale indicazione della data. Il Conducente è tenuto ad informare via radio l'Area Tecnica al fine di eliminare il più rapidamente possibile l'anomalia di funzionamento della obliteratrice.

Art. 3

I possessori di abbonamento devono sempre portare con sé il documento di viaggio (biglietto o abbonamento, quest'ultimo accompagnato da tessera di abbonamento rilasciata dall'AMAT S.p.A.).

Art. 4

Al momento del controllo da parte del personale aziendale è obbligatorio agevolare le operazioni relative, esibendo il titolo di viaggio e la tessera di abbonamento aziendale, se prevista. L'identità del passeggero trovato privo di abbonamento in corso di validità o di biglietto regolarmente obliterato sarà accertata dal personale AMAT preposto ai controlli. In tal caso il passeggero è tenuto a fornire il documento personale di identificazione. In mancanza di documento di riconoscimento in corso di validità o in caso di rifiuto a presentarlo l'Azienda procederà all'accertamento della identità personale attraverso le Forze dell'ordine.

Art. 5

REGOLAMENTO DI VETTURA E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO

La salita sull'autobus deve avvenire dalla porta anteriore e dalla porta posteriore, mentre la discesa deve avvenire esclusivamente dalla porta centrale.



Art. 6

È vietato occupare più di un posto a sedere od ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi.

Art. 7

È vietato sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi.

Art. 8

È vietato distrarre, impedire od ostacolare l'autista nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9

È vietato chiedere di salire o scendere dall'autobus in luogo diverso da quello stabilito come fermata. Il conducente potrà effettuare fermate straordinarie, in punti diversi da quelli individuati con le apposite paline di fermata, qualora si riscontrino situazioni di pericolo o di particolare necessità per il Cliente ed a condizione che non venga mai meno la sicurezza d'esercizio.

Art. 10

È doveroso agevolare, durante il viaggio, le persone anziane o disabili rispettando le disposizioni relative ai posti riservati agli stessi.

Art. 11

È vietato sporcare e danneggiare i sedili, le pareti, i vetri e le suppellettili dell'autobus.

Art. 12

All'interno dell'autobus è vietato fumare.

Art. 13

REGOLAMENTO DI VETTURA E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO

Non è ammesso l'accesso in vettura a coloro che si trovino in stato di ebbrezza manifesta o in condizioni fisiche o psicofisiche tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio o da arrecare danno a sé o agli altri Clienti.

Art. 14

L'accesso in vettura è impedito quando l'abbigliamento personale sia sudicio o indecente.

Art. 15

A bordo degli autobus non è consentito cantare, suonare, schiamazzare o tenere un comportamento sconveniente o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo, fastidio agli altri Clienti ed al personale in servizio.

Art. 16

È vietato azionare, salvo il caso di grave ed incombente pericolo, i dispositivi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato.

Art. 17

È vietato trasportare materiali o cose che per qualsiasi motivo possano infastidire o danneggiare gli altri passeggeri o arrecare danni all'autobus; in particolare è proibito trasportare sugli autobus armi, ad esclusione di quelle in dotazione alle forze dell'ordine, nonché sostanze pericolose o nocive (bombole di gas compresso o liquido, materiale infiammabile, esplosivo, nocivo e/o contaminante).

Art. 18

A bordo degli autobus non è consentito, senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'azienda, il volantinaggio e la distribuzione di materiale pubblicitario, anche se a scopo benefico.

Art. 19

Le violazioni alle norme del Regolamento di vettura sono sanzionabili ai sensi e per gli effetti della legge regionale n° 18/2002.

Art. 20



REGOLAMENTO DI VETTURA E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO



Ogni passeggero, munito di regolare documento di viaggio, può trasportare gratuitamente due valigie, pacchi o colli a mano, purché non vengano occupati posti a sedere. Per il trasporto di colli eccedenti i limiti ammessi il passeggero è tenuto al pagamento di un biglietto di corsa semplice per ogni ulteriore collo. Non sono, in ogni caso, ammessi al trasporto gli oggetti eccessivamente ingombranti, sudici o pericolosi. I passeggini per bambini sono ammessi in vettura e trasportati gratuitamente purché vengano ripiegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

Art. 21

Bambini e ragazzi di età inferiore a 10 anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.

Art. 22

È consentito il trasporto in vettura dei soli animali domestici di piccola taglia purché adeguatamente custoditi (gabbia, cestino, museruola). Per il trasporto di animali domestici deve essere comunque pagato il biglietto di corsa semplice. Il proprietario è responsabile di eventuali danni prodotti dal proprio animale. È ammesso il trasporto gratuito dei cani che accompagnino un non vedente, purché muniti di museruola.

Art. 23

Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale aziendale a bordo degli autobus dell'AMAT, se non sono riconducibili al proprietario, vengono custoditi presso gli uffici aziendali di via Cesare battisti n° 657, in Taranto, per un tempo massimo di 30 giorni. Trascorso tale termine gli oggetti rinvenuti e non reclamati saranno consegnati al Sindaco del comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, nel rispetto delle norme recate dal Codice Civile (artt. 927, 931).

Art. 24

Le fermate sui percorsi di linea dei servizi esercitati dall'AMAT - S.p.A. sono individuate con apposite paline. Tutte le fermate per la discesa dall'autobus sono facoltative e la richiesta di fermata va fatta azionando, per tempo, gli appositi pulsanti di prenotazione fermata. Non sono consentite fermate in luoghi diversi da quelli previsti, salve le eccezioni già indicate.

Art. 25



Il cliente che richiede l'acquisto del biglietto venduto a bordo degli autobus è obbligato a munirsi preventivamente di moneta contante al fine di agevolare le incombenze a carico del conducente per salvaguardare la puntualità alle fermate.

Art. 26

Il Cliente che ritenga di essersi procurato un danno fisico a bordo dell'autobus o all'atto della salita o discesa, è obbligato a riferirlo immediatamente al conducente dell'autobus, segnalando e fornendo i dati di eventuali testimoni. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per qualsiasi motivo, egli deve individuare con precisione l'autobus (n° sociale e targa) e segnalare nel corso della giornata il fatto all'AMAT S.p.A. - Via C. Battisti n° 657 - 74121 TARANTO, anche a mezzo di telegramma. Egli è inoltre tenuto a conservare il titolo di viaggio (abbonamento in corso di validità o biglietto annullato) che lo autorizzava all'uso dell'autobus nel giorno dell'evento e ad allegarne copia fotostatica alla denuncia di risarcimento del danno, unitamente a idonea documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica.

In ragione dei contratti assicurativi stipulati dall'AMAT S.p.A., la scrupolosa osservanza delle indicazioni e dei termini riportati al precedente capoverso è condizione necessaria affinché possano avviarsi le procedure di risarcimento di eventuali danni.

Di conseguenza, la Compagnia assicuratrice non potrà procedere al risarcimento di danni insorti in conseguenza di fatti non denunciati nei tempi e modi sopra descritti e per i quali l'Azienda non fosse posta immediatamente nelle condizioni di identificare il conducente dell'autobus e di accertarne eventuali responsabilità.



COMUNE DI TARANTO

AMBIENTE

Kyma Mobilità

Dott. Spalluto

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

OGGETTO: Adeguamento del regolamento di vettura KYMA.

Egr. Direttore,

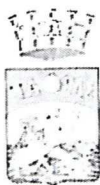
con riferimento alla conversazione intercorsa nella mattinata di ieri presso i Suoi Uffici sintetizzo di seguito l'oggetto della proposta dell'Ufficio.

Il regolamento di vettura della Kyma Mobilità, risalente oramai al lontano anno 2009, prevede in relazione al trasporto di animali quanto segue:

"Art. 22

È consentito il trasporto in vettura dei soli animali domestici di piccola taglia purché adeguatamente custoditi (gabbia, cestino, museruola). Per il trasporto di animali domestici deve essere comunque pagato il biglietto di corsa semplice. Il proprietario è responsabile di eventuali danni prodotti dal proprio animale. È ammesso il trasporto gratuito dei cani che accompagnano un non vedente, purché muniti di museruola."

Nei giorni scorsi la scrivente ha ricevuto richieste in ordine alla possibilità di adeguare il regolamento di vettura al vigente regolamento comunale per la tutela degli animali (REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI Approvato con delibera di C.C. n° 55 del 27.03.2018), anche in ragione della necessità dei cittadini non provvisti di mezzo proprio di condurre i propri cani in luoghi distanti dalla propria residenza anche solo per una visita medico veterinaria.



In effetti, a ben vedere, il regolamento in questione non appare in linea con le vigenti previsioni normative e con il richiamato regolamento comunale che, al riguardo così prevede:

"Art. 27 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

- 1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai loculi e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune. In merito ai trasporti si precisa che non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.*
- 2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio non superiore a 1,5 mt e, solo all'occorrenza, museruola che verrà fatta indossare nel caso arrechino danno o disturbo ai cittadini presenti nel medesimo luogo. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti e gli altri piccoli animali d'affezione è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.*
- 3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentino comunicazione al Sindaco e al Servizio tutela animali. In tale ipotesi, sarebbe auspicabile la predisposizione di appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.*
- 4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.*
- 5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa e*



media taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, se tenuti in grembo. I gatti e altri piccoli animali di affezione alloggiati in un trasportino, sono sempre ammessi al trasporto.

È fatto divieto di trasportare animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

6. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree, ove previste, degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

6. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio, eventuale museruola e sempre che non arrechino disturbo alla quiete pubblica."

Come avrà modo di appurare dalla lettura della disposizione, dunque, il vigente regolamento non pone limiti di accesso degli animali di affezione, né in ordine alla tipologia (esclusi quelli appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità) né tantomeno in ordine alla taglia (laddove invece il regolamento di vettura acconsente il trasporto solo per i cani di piccola taglia).

Apparirebbe dunque opportuno operare un aggiornamento del regolamento di vettura che allo stato non appare inclusivo degli animali di media e grossa taglia.

Mi si consenta un'ultima valutazione in ordine al pagamento del biglietto di corsa.

All'epoca dell'adozione del regolamento di vettura certamente l'animale da compagnia era considerato, nell'ottica del legislatore del tempo, come un "bene di lusso" tanto che anche i dati sul randagismo dell'epoca rilevavano un totale disconoscimento del valore affettivo, direi quasi emotivo, che implica la convivenza uomo-animale. L'evoluzione culturale, lenta ed ancora in atto, ha spinto cittadini ed amministrazioni a promuovere campagne di sensibilizzazione che favoriscano le adozioni soprattutto dai canili municipali e prevengano l'abbandono indiscriminato di animali cresciuti in cattività, creature che una volta lasciate in stato di libertà peraltro, costituiscono concreto pericolo per sè stessi e per gli utenti della strada.



Ebbene, sarebbe auspicabile, laddove fattibile, venisse consentito il trasporto sui Vs. mezzi con carattere di gratuità, in linea con lo spirito di sensibilizzazione e le iniziative promosse e promuovendo da parte dell'Amministrazione Melucci.

Le chiedo, dunque, a nome della Direzione ambiente e dell'Assessore Avv. Laura Di Santo, di poter considerare la possibilità di consentire il trasporto degli animali di affezione sui Vs. mezzi con carattere di gratuità, modificando la previsione del vigente art. 22 del citato Regolamento di vetture.

Certa di positivo riscontro, porgo distinti saluti.

Taranto, 16 febbraio 2023



Avv. Alessandra Tracuzzi

Garante per la tutela degli animali del Comune di Taranto

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0037001/2023 - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI VETTURA KYMA

Mittente: "Per conto di: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 20/02/2023, 11:39

A: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/02/2023 alle ore 11:39:01 (+0100) il messaggio "Prot.N.0037001/2023 - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI VETTURA KYMA" è stato inviato da "ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" indirizzato a: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3F91180D.0192BF1A.6E67C9B3.FE57AE57.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 20/02/2023 at 11:39:01 (+0100) the message "Prot.N.0037001/2023 - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI VETTURA KYMA" was sent by "ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" and addressed to: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
The original message is attached.

Message ID: 3F91180D.0192BF1A.6E67C9B3.FE57AE57.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Prot.N.0037001/2023 - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI VETTURA KYMA

Mittente: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Data: 20/02/2023, 11:38

A: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI VETTURA KYMA

ALLEGATI:

Documento principale: doc06662420230220123525.pdf

— Allegati: —

postacert.eml	1,9 MB
doc06662420230220123525.pdf	1,4 MB
dati-cert.xml	918 bytes

REGOLAMENTO DI VETTURA E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO DI KYMA MOBILITÀ S.p.A.

L'ammissione del pubblico sulle vetture di KYMA MOBILITÀ S.p.A. è indifferenziata, salvo le esclusioni e limitazioni di seguito specificate, purché il Cliente sia in possesso di regolare titolo di viaggio per sé e per l'eventuale bagaglio soggetto al pagamento di biglietto. Il Cliente a bordo dei mezzi di KYMA MOBILITÀ S.p.A. è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti divieti e norme:

Art. 1

Per la salita in vettura bisogna premunirsi di regolare titolo di viaggio (biglietto o abbonamento cartaceo o elettronico) in corso di validità.

Art. 2

Al momento della salita in vettura il Cliente deve procedere immediatamente all'annullo del biglietto cartaceo tramite l'apposita validatrice (obliteratrice). Eventuali guasti della validatrice debbono essere immediatamente segnalati al conducente. In tal caso, il conducente ha l'obbligo di operare l'annullo del biglietto mediante strappo della parte riservata alla obliteratrice con contestuale indicazione della data e ora, numero sociale del mezzo pubblico e firma del conducente e ad informare via radio l'Area Tecnica al fine di eliminare il più rapidamente possibile l'anomalia di funzionamento della obliteratrice.

I biglietti elettronici devono essere validati, attraverso la scansione del QR-code presente sugli autobus, al momento della salita in vettura. Tuttavia, al fine di evitare comportamenti fraudolenti, al momento dell'acquisto del biglietto è richiesto di indicare la data di utilizzo. Il biglietto sarà validabile e utilizzabile nella sola giornata di validità prescelta. Ne consegue che prima di tale data il biglietto non sarà disponibile per la validazione e, superata la stessa, risulterà scaduto. Il biglietto elettronico acquistato non sarà validabile prima di dieci minuti dal momento dell'acquisto. Tale limitazione non si presenterà nei casi di biglietti acquistati con validità a partire dal giorno successivo.

Le caratteristiche di ogni titolo di viaggio sono consultabili sul sito internet aziendale nella sezione dedicata.

Art. 3

I possessori di abbonamento devono sempre portare con sé il documento di viaggio (biglietto o abbonamento, quest'ultimo accompagnato da tessera di abbonamento rilasciata da KYMA MOBILITÀ S.p.A.).

Art. 4

Al momento del controllo da parte del personale aziendale è obbligatorio agevolare le operazioni relative, esibendo il biglietto di viaggio o l'abbonamento (con relativa tessera plastificata con fotografia). L'identità del passeggero trovato privo di abbonamento in corso di validità o di biglietto regolarmente obliterato sarà accertata dal personale KYMA MOBILITÀ S.P.A. preposto ai controlli. In tal caso il passeggero è tenuto a fornire il documento personale di identificazione. In mancanza di documento di riconoscimento in corso di validità o in caso di rifiuto a presentarlo l'Azienda procederà all'accertamento della identità personale attraverso le Forze dell'ordine.

Gli agenti accertatori, soggetti abilitati alle attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme contenute in questo regolamento, sono dotati di tesserino di riconoscimento e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli agenti accertatori rivestono la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale.

Art. 5

La salita sull'autobus deve avvenire dalla porta anteriore e dalla porta posteriore, mentre la discesa deve avvenire esclusivamente dalla porta centrale.

Art. 6

È vietato occupare più di un posto a sedere od ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi.

Art. 7

È vietato sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi.

Art. 8

È vietato distrarre, impedire od ostacolare l'autista nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9

È vietato chiedere di salire o scendere dall'autobus in luogo diverso da quello stabilito come fermata. Il conducente potrà effettuare fermate straordinarie, in punti diversi da quelli individuati con le apposite paline di fermata, qualora si riscontrino situazioni di pericolo o di particolare necessità per il Cliente ed a condizione che non venga mai meno la sicurezza d'esercizio.

Art. 10

È doveroso agevolare, durante il viaggio, le persone anziane o disabili rispettando le disposizioni relative ai posti riservati agli stessi.

Art. 11

È vietato sporcare e danneggiare i sedili, le pareti, i vetri e le suppellettili dell'autobus.

Art. 12

All'interno dell'autobus è vietato fumare.

Art. 13

Non è ammesso l'accesso in vettura a coloro che si trovino in stato di ebbrezza manifesta o in condizioni fisiche o psicofisiche tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio o da arrecare danno a sé o agli altri Clienti.

Art. 14

L'accesso in vettura è impedito quando l'abbigliamento personale sia sudicio o indecente.

Art. 15

A bordo degli autobus non è consentito cantare, suonare, schiamazzare o tenere un comportamento sconveniente o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo, fastidio agli altri Clienti ed al personale in servizio.

Art. 16

È vietato azionare, salvo il caso di grave ed imminente pericolo, i dispositivi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato.

Art. 17

È vietato trasportare materiali o cose che per qualsiasi motivo possano infastidire o danneggiare gli altri passeggeri o arrecare danni all'autobus; in particolare è proibito trasportare sugli autobus armi, ad esclusione di quelle in dotazione alle forze dell'ordine, nonché sostanze nocive (bombole di gas compresso o liquido, materiale infiammabile, esplosivo, nocivo e/o contaminante).

Art. 18

A bordo degli autobus non è consentito, senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'azienda, il volantinaggio e la distribuzione di materiale pubblicitario, anche se a scopo benefico.

Art. 19

Le violazioni alle norme del Regolamento di vettura sono sanzionabili ai sensi e per gli effetti della legge regionale n° 18/2002.

Art. 20

Ogni passeggero, munito di regolare documento di viaggio, può trasportare gratuitamente due valigie, pacchi o colli a mano, purché non vengano occupati posti a sedere. Per il trasporto di colli eccedenti i limiti ammessi il passeggero è tenuto al pagamento di un biglietto di corsa semplice per ogni ulteriore collo. Non sono, in ogni caso, ammessi al trasporto gli oggetti eccessivamente ingombranti, sudici o pericolosi. I passeggini per bambini sono ammessi in vettura e trasportati gratuitamente purché vengano ripiegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

Sugli autobus del servizio urbano possono essere trasportate di norma solo biciclette pieghevoli racchiuse in apposite sacche prive di spigoli e la cui dimensione e forma non compromettano in alcun modo la sicurezza del viaggio e dei viaggiatori, lo scorrimento delle persone all'interno del mezzo e la funzionalità delle porte. Le sacche devono altresì essere saldamente custodite dal cliente per l'intera durata del viaggio. Sono sempre esclusi dal trasporto sugli autobus del servizio urbano i tricicli, i tandem, le cargo bike, le biciclette reclinate, le biciclette elettriche e a pedalata assistita e altri mezzi assimilabili il cui ingombro e la cui forma non consentano di assicurare la sicurezza del viaggio.

I monopattini elettrici o a spinta o altri mezzi di trasporto personali (come one-wheel, segway o skateboard elettrici) possono essere trasportati a bordo dei mezzi urbani purché piegati, riposti in una apposita sacca e saldamente custoditi dal cliente per l'intera durata del viaggio.

Il personale aziendale, a proprio insindacabile giudizio, può proibire il trasporto di sacche ritenute eccessivamente ingombranti o potenzialmente pericolose per la sicurezza del viaggio o dei passeggeri.

Non è mai ammesso il trasporto di biciclette o monopattini non accompagnati e non è mai consentito, altresì, occupare con la bicicletta, il monopattino o con altri mezzi di trasporto personali un posto a sedere oltre a quello eventualmente occupato dal cliente.

Non è mai ammesso il trasporto di più di una bicicletta o di un mezzo di trasporto personale per conduttore. La Società non risponde di eventuali danni provocati alle biciclette o ad altri mezzi di trasporto personali durante il trasporto: per eventuali danni causati al patrimonio aziendale o ad altre persone o cose durante le operazioni di carico e scarico delle biciclette oppure durante il viaggio, la Società si rivarrà sul cliente.

Art. 21

Bambini e ragazzi di età inferiore a 10 anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.

Art. 22

La Società garantisce il diritto delle persone con disabilità o mobilità ridotta a usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'accesso e la discesa autonoma dagli autobus delle persone con disabilità o mobilità ridotta su sedia a rotelle possono avvenire esclusivamente in corrispondenza di fermate dotate di marciapiedi idonei e autorizzate dalle autorità competenti, dove l'uso di rampe o elevatori, azionati da personale aziendale e sotto la responsabilità dello stesso, possa avvenire in condizioni di sicurezza concretamente realizzabili.

In corrispondenza di fermate dove non sussistano, in parte o del tutto, le condizioni di cui al precedente punto, la salita e la discesa di persone con disabilità o mobilità ridotta su sedia a rotelle possono avvenire, dove gli spazi e le infrastrutture lo consentano, solo con l'ausilio di un accompagnatore e sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso.

Il trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta su sedia a rotelle può essere limitato o negato nei seguenti casi: (a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle normative nazionali ed europee e gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti; (b) qualora la configurazione del veicolo, delle infrastrutture, delle fermate o delle stazioni renda fisicamente impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza concretamente realizzabili; (c) qualora i mezzi non siano, per qualunque ragione, idonei alla salita, alla discesa o al trasporto delle carrozzine.

Gli autobus aziendali sono dotati di rampe o elevatori per persone con disabilità o mobilità ridotta, hanno al proprio interno apposite aree attrezzate per ospitare le sedie a rotelle garantendo i massimi standard di sicurezza. I mezzi e le aree dedicate sono chiaramente identificati con il logo della disabilità.

Le rampe e gli elevatori sono azionati dal personale aziendale e sotto la responsabilità dello stesso solo per la salita e la discesa delle sedie a rotelle.

Art. 23

È consentito il trasporto in vettura dei soli animali domestici di piccola taglia purché adeguatamente custoditi (gabbia, cestino, museruola). Per il trasporto di animali domestici deve essere comunque pagato il biglietto di corsa semplice. Il proprietario è responsabile di eventuali danni prodotti dal proprio animale. È ammesso il trasporto gratuito dei cani che accompagnino un non vedente, purché muniti di museruola.

È possibile viaggiare su tutti i mezzi di KYMA MOBILITÀ S.p.A. accompagnati da animali d'affezione, senza che per gli animali sia dovuto un titolo di viaggio ulteriore oltre a quello dovuto per il conduttore, purché siano rispettate le seguenti indicazioni.

Ai passeggeri che conducono animali d'affezione spetta la sorveglianza sugli animali trasportati per l'intera durata del viaggio: i passeggeri devono ritenersi responsabili in via esclusiva nel caso gli animali provochino danni a persone o cose.

I viaggiatori che conducono animali d'affezione sui mezzi di KYMA MOBILITÀ S.p.A. devono avere cura che gli stessi non sporchino e non creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura. Qualora l'animale insudici o deteriori il mezzo o provochi danni a persone o cose, o determini reazioni allergiche nei passeggeri, il conduttore è tenuto al risarcimento del danno provocato, rimanendo KYMA MOBILITÀ S.p.A. libera da qualunque responsabilità al riguardo.

Gli animali possono essere allontanati, senza diritto al rimborso del biglietto dovuto per il conduttore, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di affollamento o qualora arrechino disturbo ai viaggiatori o sia potenzialmente compromessa la sicurezza dei passeggeri.

Non è ammesso il trasporto di animali la cui coabitazione a bordo dei mezzi possa compromettere la sicurezza del viaggio e dei passeggeri: qualora a bordo di una vettura fossero contestualmente presenti animali fra i quali vi sia una evidente incompatibilità, i conduttori degli animali potranno essere invitati dal personale aziendale a scendere dal mezzo.

I cani, a eccezione dei cani guida destinati all'assistenza di persone non vedenti, possono salire a bordo dei mezzi di KYMA MOBILITÀ S.p.A. solo se muniti di museruola e guinzaglio, indipendentemente dalla taglia e dalla struttura fisica dell'animale.

Per i cani di piccola taglia o che si trovino in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che impediscano l'uso della museruola, è consentito l'uso di trasportini, gabbie, ceste o altri contenitori privi di spigoli e la cui forma non comprometta in alcun modo la sicurezza del viaggio. Il trasportino deve essere idoneo e opportunamente chiuso e deve completamente contenere l'animale, evitandone il contatto con l'esterno.

Gatti e altri animali d'affezione di piccola taglia devono viaggiare all'interno di trasportini, gabbiette, ceste o altri contenitori privi di spigoli e la cui forma non comprometta in alcun modo la sicurezza del viaggio. I contenitori devono essere idonei e opportunamente chiusi e devono completamente contenere l'animale, evitandone il contatto con l'esterno.

Il trasporto di ceste, gabbie e trasportini è sempre gratuito, indipendentemente dalle dimensioni.

Non è mai consentito salire in vettura con passeggini per animali.

Non è mai consentito agli animali, indipendentemente da come essi vengano trasportati, occupare un posto a sedere oltre a quello eventualmente occupato dai loro conduttori.

Art. 24

Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale aziendale a bordo degli autobus di KYMA MOBILITÀ S.p.A., se non sono riconducibili al proprietario, vengono custoditi presso gli uffici aziendali di via Cesare Battisti n° 657, in Taranto, per un tempo massimo di 30 giorni. Trascorso tale termine gli oggetti rinvenuti e non reclamati saranno consegnati al Sindaco del comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, nel rispetto delle norme recate dal Codice Civile (artt. 927,931).

Art. 25

Le fermate sui percorsi di linea dei servizi esercitati dall'KYMA MOBILITÀ S.P.A. – S.p.A. sono individuate con apposite paline. Tutte le fermate per la discesa dall'autobus sono facoltative e la richiesta di fermata va fatta azionando, per tempo, gli appositi pulsanti di prenotazione fermata. Non sono consentite fermate in luoghi diversi da quelli previsti, salve le eccezioni già indicate”.

Art. 26

Il cliente che richiede l'acquisto del biglietto venduto a bordo degli autobus è obbligato a munirsi preventivamente di moneta contante al fine di agevolare le incombenze a carico del conducente per salvaguardare la puntualità alle fermate.

La vendita dei biglietti a bordo degli autobus ha carattere di servizio supplementare che non solleva il singolo utente dall'obbligo di rifornirsi del titolo di viaggio prima di salire sull'autobus. Ne consegue che, ove l'utente non sarà in possesso del titolo di viaggio all'atto della verifica, sarà comunque tenuto al

pagamento della sanzione amministrativa anche qualora il conducente ne sia stato sprovvisto all'atto della verifica o se fosse stato sprovvisto di resto.

Art. 27

Il Cliente che ritenga di essersi procurato un danno fisico a bordo dell'autobus o all'atto della salita o discesa, è obbligato a riferirlo immediatamente al conducente dell'autobus, segnalando e fornendo i dati di eventuali testimoni. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per qualsiasi motivo, egli deve individuare con precisione l'autobus (n° sociale e targa) e segnalare nel corso della giornata il fatto a KYMA MOBILITÀ S.p.A. – Via C. Battisti n° 657 – 74121 TARANTO, anche a mezzo di telegramma. Egli è inoltre tenuto a conservare il titolo di viaggio (abbonamento in corso di validità o biglietto annullato) che lo autorizzava all'uso dell'autobus nel giorno dell'evento e ad allegarne copia fotostatica alla denuncia di risarcimento del danno, unitamente a idonea documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica. In ragione dei contratti assicurativi stipulati da KYMA MOBILITÀ S.p.A., la scrupolosa osservanza delle indicazioni e dei termini riportati al precedente capoverso è condizione necessaria affinché possano avviarsi le procedure di risarcimento di eventuali danni. Di conseguenza, la Compagnia assicuratrice non potrà procedere al risarcimento di danni insorti in conseguenza di fatti non denunciati nei tempi e modi sopra descritti e per i quali l'Azienda non fosse posta immediatamente nelle condizioni di identificare il conducente dell'autobus e di accertarne eventuali responsabilità.